

2014



STATUTO SOCIALE

Associazione costituita con atto pubblico il 09 settembre 2014

www.craleav.it

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA
SCOPO SOCIALE

ART.1 – DENOMINAZIONE E PRINCIPI ISTITUTIVI

È costituito il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori dipendenti dell'Ente Autonomo Voltumo, di seguito nominato CRAL EAV.

Il CRAL EAV è disciplinato dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle leggi vigenti in materia di libere associazioni.

Il CRAL EAV è un centro permanente di vita associativa a carattere unitario e democratico, retto secondo i principi di trasparenza e di partecipazione, senza finalità lucrative, partitiche, religiose o ideologiche, avente configurazione e natura giuridica di associazione di cui agli articoli 14 a 35 del Codice Civile.

Lo statuto del CRAL EAV è redatto ai sensi e in virtù di quanto previsto dall'art. 9 del CCNL del 14 dicembre 2004, dall'art. 11 della legge 300/1970 e della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, nel pieno rispetto dei principi fissati dall'art. 18 della Costituzione Italiana.

ART.2 - SEDE E DURATA

Il CRAL EAV ha sede legale in Napoli in via Cisterna dell'Olio, 44.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di sedi secondarie e/o unità locali, in aggiunta alla sede legale, in funzione delle esigenze operative.

Il CRAL EAV ha una durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolto soltanto nel rispetto delle previsioni contenute nel presente statuto e per volontà dell'assemblea straordinaria.

ART.3 – SCOPO SOCIALE

Il CRAL EAV dotato di piena autonomia giuridica, ha il compito di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, la crescita, in tutte le sue articolazioni territoriali, dell'aggregazione e della socializzazione degli associati attraverso la valorizzazione in ogni sua forma del tempo libero, mediante iniziative atte a stimolare le capacità morali, intellettuali, fisiche, sportive, culturali, spirituali e artistiche degli individui, nonché di individuare e promuovere iniziative ricreative e assistenziali nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

L'associazione può inoltre partecipare ed eventualmente organizzare iniziative con altri circoli aziendali, ovvero aderire alle attività promosse da ulteriori organismi che a livello nazionale, regionale o locale promuovono l'associazionismo fra i dipendenti delle rispettive aziende.

L'associazione può altresì collaborare con altri enti associativi, pubblici o privati, e quanti altri ritenga possano contribuire allo sviluppo dell'associazione ed al raggiungimento delle sue finalità

sociali, anche mediante la stipula di apposite convenzioni ed accordi strumentali allo svolgimento delle attività sociali.

Il CRAL EAV potrà quindi offrire ad altri soggetti il proprio sostegno per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo istituzionale e potrà eventualmente aderire per affiliazione o in altra forma ad altre associazioni, delle quali condivide le finalità.

Per il perseguimento dello scopo sociale e per esclusivi fini di finanziamento delle attività statutarie ed istituzionali e mai con carattere di prevalenza, il CRAL EAV può svolgere anche attività commerciali, purché complementari alle iniziative primarie dell'associazione.

Per lo stesso motivo l'associazione potrà compiere qualunque operazione utile od opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, compreso l'acquisto o l'alienazione o la permuta di beni immobili o mobili, la stipula di contratti di locazione o di comodato, l'accensione di finanziamenti, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, ed ogni altro atto o contratto che risulti utile od opportuno.

Il CRAL EAV opererà ad esclusivo vantaggio dei propri associati e dei componenti del loro nucleo familiare, offrendo agli stessi la possibilità di partecipare a tutte le attività e manifestazioni organizzate dall'associazione.

TITOLO II
SOCI – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

ART.4 - SOCI

Gli associati si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.

FONDATORI: tutti coloro che hanno contribuito a dar vita all'associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi finanziari iniziali.

ORDINARI: tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto e del regolamento, incluso il regolare versamento delle quote associative. A tale categoria possono accedere i dipendenti in servizio dell'Ente Autonomo Voltumo (di seguito EAV).

SOSTENITORI: intesi come coloro che partecipando solo occasionalmente alle iniziative ed ai servizi offerti dal Circolo Ricreativo Aziendale, sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale ed eventuale ulteriore contributo, deliberati di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Rientrano tra essi: tutti coloro che, trasmigrando in massa in altra azienda, riescano a garantire il versamento della propria quota associativa ed eventuale ulteriore contributo sociale, nonché i lavoratori in quiescenza che hanno rivestito la qualità di socio ordinario, compreso il personale in pensione proveniente dalle società che hanno contribuito all'allargamento della compagine societaria dell'EAV, e le vedove degli associati deceduti previa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo in carica. Tale categoria di associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo negli organi associativi, ma ad essa è comunque riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee con funzione consultiva.

Il Consiglio Direttivo può riconoscere la qualità di socio a persone anche non dipendenti EAV, che per distinti e speciali meriti o considerazioni siano ritenuti degni di apportare lustro ed onore all'associazione ovvero che, con il loro contributo finanziario e con la loro attività professionale, contribuiscano al potenziamento del sodalizio. Tali persone acquistano la qualità di *soci onorari*.

Eccetto per i soci sostenitori, tutte le categorie di associati, comunque, godono all'interno dell'associazione degli stessi diritti e doveri.

ART.5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Il CRAL EAV si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà, pertanto ogni socio ha diritto:

- a. a frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'associazione;
- b. a partecipare a tutte le iniziative dell'associazione e fruire di tutti i servizi e di tutte le attività dalla stessa forniti, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Consiglio Direttivo;
- c. ad accedere ai documenti dell'associazione, previa istanza all'organo preposto che provvederà entro 60 giorni dalla richiesta;
- d. a prendere parte alla vita associativa e ad essere informato sulla gestione del sodalizio;
- e. a recedere senza oneri dall'associazione secondo quanto disposto dal presente statuto.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

L'iscrizione al CRAL EAV comporta altresì:

1. l'assunzione della qualifica di socio a tempo indeterminato;
2. l'incondizionata accettazione ed osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione assunta dagli organi preposti;
3. il dovere di contribuire alla vita associativa con il versamento della quota sociale annuale e di qualunque altro contributo deliberato dal Consiglio Direttivo;
4. l'obbligo di tenere un comportamento che non arrechi danno all'associazione e al conseguimento dello scopo associativo;
5. il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
6. il diritto ad accedere alle cariche sociali secondo quanto sancito dal regolamento elettorale.

Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

L'adesione al CRAL EAV avviene secondo le modalità, termini e condizioni previsti dal presente statuto. L'impegno dell'associato è per anno solare e non per frazioni di esso.

È vietato pretendere la distribuzione degli avanzi di gestione e la restituzione delle quote versate o la divisione del patrimonio dell'associazione. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

ART.6 - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Eccetto per i soci onorari, la qualifica di socio si assume previa presentazione della domanda di iscrizione che l'interessato deve indirizzare per iscritto al Consiglio Direttivo, in cui oltre ai dati anagrafici l'aspirante socio dichiara di conoscere ed accettare tutte le disposizioni dello statuto vigente e dei regolamenti interni.

L'iscrizione a socio viene disposta dal Consiglio Direttivo, tenuto a decidere entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. L'iscrizione decorre dall'anno in corso da quello in cui viene presentata l'istanza.

Solo in caso di rifiuto la decisione del Consiglio Direttivo, con le motivazioni, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi entro tre mesi dalla presentazione della domanda d'iscrizione.

Entro il termine di 30 (*trenta*) giorni dalla ricezione della notifica della decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri, chiamato a decidere in merito alle cause che hanno portato al rigetto motivato della domanda di iscrizione.

La qualifica di socio si intende assunta per anno solare, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre, e sarà tacitamente confermata di anno in anno, salvo espressa comunicazione individuale motivata di recesso dal CRAL EAV da indirizzarsi per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre.

I soci saranno muniti di apposita tessera associativa con validità annuale e dovranno corrispondere la quota associativa nella misura stabilita annualmente per ciascuna categoria di soci dal Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

Il mancato versamento, in tutto o in parte, della quota associativa, preclude il godimento dei servizi offerti dall'associazione. La quota annuale sarà dovuta per intero anche in caso di recesso intervenuto nel corso dell'anno, salvo quanto sancito dai successivi articoli.

La qualifica di socio si perde:

- a) per volontaria rinuncia individuale (*recesso*) da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata avente data anteriore di almeno tre mesi rispetto alla chiusura dell'esercizio;
- b) per il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente statuto;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
- d) per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi statuari, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali o per altri motivi che risultino in contrasto con gli scopi associativi, oppure che offendano il decoro, la morale o la dignità del sodalizio stesso;

- e) per ritardato pagamento dei contributi sociali senza giustificato motivo;
- f) per morte dell'associato.

In riferimento al punto e) viene considerato moroso l'associato che, essendo stato invitato per iscritto e per due volte consecutive dal Consiglio Direttivo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbia provveduto; a tal fine il Tesoriere è tenuto a relazionare almeno una volta l'anno al Consiglio Direttivo, al Collegio Sindacale ed al Comitato dei Proviviri affinché assumano, ognuno per le proprie competenze le deliberazioni del caso.

Il socio escluso o receduto, laddove vengano meno le cause di esclusione o che hanno motivato il recesso, potrà eccezionalmente rientrare a far parte dell'associazione, previa presentazione di nuova istanza di iscrizione e benessere del Collegio dei Revisori.

Il Segretario procederà periodicamente alla revisione del Libro Soci, aggiornandone i contenuti.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'associazione.

ART. 7 – RAPPRESENTANZA E TUTELA DEGLI INTERESSI SOCIALI

Il CRAL EAV è rappresentato in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano il CRAL EAV, i terzi creditori devono far valere i loro diritti solo sul patrimonio dell'associazione salvo che il Presidente si sia reso responsabile di accertati atti irregolari o gravissime imprudenze e negligenze tali da arrecare danno al CRAL e alla sua compagine sociale.

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, altresì sono responsabili verso l'associazione secondo le norme del mandato. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto in loro potere per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori.

Per gli organi sociali la responsabilità inerente all'amministrazione del patrimonio sociale cessa soltanto all'atto del regolare passaggio di gestione che dovrà essere formalizzato per iscritto mediante redazione di apposito verbale, ferma la loro responsabilità, anche se accertata successivamente, per gli atti compiuti durante la vigenza della carica.

Il CRAL EAV è legittimato:

- a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associato;

- b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento di danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
- c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

L'associazione è altresì legittimata ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 8 – PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

Il CRAL EAV si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ed occasionale, anche ricorrendo a propri associati per attività operative dirette a garantire una migliore erogazione delle prestazioni del sodalizio sotto il profilo tecnico-organizzativo.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l'eventuale remunerazione dell'opera prestata dagli associati, nonché valutare la fattibilità economico-finanziaria dell'operazione sentito il parere del Collegio dei Revisori su richiesta del Presidente del CRAL EAV.

Qualunque onere connesso allo svolgimento di prestazioni di lavoro svolte per conto del CRAL EAV deve essere riportato in una specifica voce nel rendiconto economico finanziario e supportato da un'adeguata informativa in merito alla necessità e congruità della spesa.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

Sono organi del CRAL EAV:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere;
7. il Collegio dei Revisori;
8. il Collegio dei Proviviri;
9. la Consulta dei soci.

Tutte le cariche sociali previste nel presente articolo sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, regolarmente documentate ed iscritte nel rendiconto annuale dell'associazione.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo collegiale dell'associazione con funzioni deliberative nelle materie ad essa riservata dalla legge e dallo statuto.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con esclusione degli associati sostenitori, ha diritto ad un solo voto. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato, ma ogni socio partecipante all'assemblea non può esprimere più di 5 (*cinque*) voti compreso il suo. La rappresentanza in assemblea non è concessa ai Consiglieri, Revisori, Proviviri ed altri associati che ricoprono cariche all'interno dell'associazione.

L'Assemblea dei Soci si riunisce nella sede sociale ed eventuali pertinenze del circolo o in qualunque altro luogo purché vi abbiano residenza lavorativa almeno 50 (*cinquanta*) soci.

La convocazione deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di 15 (*quindici*) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante affissione nella sede sociale e negli impianti aziendali in cui hanno residenza lavorativa almeno 50 (*cinquanta*) soci di un avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.

La convocazione può essere fatta oltre che nella forma sopra descritta anche attraverso l'utilizzo ulteriore di qualunque altro strumento di comunicazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare assemblee separate presso i principali impianti aziendali allo scopo di informare e consultare i soci sugli argomenti che saranno oggetto di discussione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto consuntivo e il preventivo dell'anno successivo. La stessa può essere convocata:

- a) su deliberazione del Consiglio Direttivo, quando se ne ravvisi la necessità;
- b) su richiesta sottoscritta da almeno di 1/6 dei soci con indicazione dell'argomento da porre all'ordine del giorno;
- c) su richiesta motivata del Collegio dei Revisori.

Nei casi di cui ai precedenti punti *b)* e *c)* l'Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Consiglio Direttivo riceve la richiesta.

L'Assemblea dei Soci regolarmente costituita nomina un socio ad assolvere le funzioni di Presidente mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del CRAL EAV, ovvero in sua assenza da uno dei soci presenti scelto dal Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità dell'adunanza, regola il diritto di intervento e di voto dei singoli soci, nonché proclama il risultato della votazione.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale dell'assemblea e di verificare l'identità e la qualità di socio degli intervenuti, nonché la regolarità e l'autenticità delle deleghe. A tal fine potrà richiedere l'assistenza di due o più scrutatori che nominati

dall'Assemblea costituiranno la Commissione verifica dei poteri che sarà presieduta dal Segretario.

Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti. In caso di votazione segreta la Commissione verifica dei poteri di cui al comma precedente, effettuerà le operazioni di scrutinio riconoscendo a ciascun associato un numero di schede anonime pari alle deleghe a lui effettivamente riconosciutegli.

Il verbale dell'Assemblea, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per il rapido adempimento dell'obbligo di pubblicazione ai soci e deve essere trascritto tempestivamente a cura del Segretario nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci. Spetta al Segretario comunicare tempestivamente, ai Consiglieri e Revisori assenti, le deliberazioni assunte dall'Assemblea.

Delle votazioni dei soci si redige apposito verbale debitamente firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le schede votate saranno allegate a detto verbale e convalidate dagli scrutatori.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea. I soci membri del Consiglio Direttivo e/o di altri organi sociali, non potranno votare nelle delibere assembleari per le quali siano in conflitto di interessi.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Questi hanno diritto di recesso immediato dall'associazione se previsto dalla delibera assembleare e solo in tal caso non saranno obbligati a versare le quote per l'intero esercizio. In questo caso l'istanza di recesso deve essere avanzata dall'interessato al Consiglio Direttivo entro 7 (*sette*) giorni dalla pubblicazione del verbale d'adunanza di Assemblea dei Soci.

Su proposta del socio che ne abbia interesse, è possibile chiedere l'annullamento della delibera assembleare se vi sia stata una mancata, errata o imperfetta convocazione, irregolarità nel voto oppure nel caso in cui l'oggetto della deliberazione sia illecito o impossibile da raggiungere, ovvero in contrasto con lo statuto vigente. L'istanza di annullamento deve essere avanzata dall'interessato al Collegio dei Proviviri entro 7 (*sette*) giorni dalla pubblicazione del verbale d'adunanza di assemblea dei soci.

ART.11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, in giorni feriali con esclusione dei prefestivi ed in orari nei quali sia possibile raggiungere il luogo dell'adunanza. L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata per l'approvazione del rendiconto economico finanziario entro 90 (*novanta*) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. È possibile prorogare detto termine a 120 (*centoventi*) giorni quando lo richiedano particolari ragioni di carattere straordinario previo assenso del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione almeno la metà più uno dei soci aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

interventuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto, sia preventivo che consuntivo, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva e modifica i regolamenti su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) nomina i componenti della Consulta e del Collegio dei Provirvi, nonché i membri di qualunque altro organismo previsto dallo Statuto o dai regolamenti interni;
- d) stabilisce le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;
- e) delibera su ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria.

ART. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione in proprio o per delega almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione quando interviene in proprio o per delega almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto. Quando la prima e la seconda convocazione non raggiungano il quorum costitutivo, è possibile ricorrere ad una terza convocazione ed in tal caso l'Assemblea sarà validamente costituita con la partecipazione in proprio o per delega di almeno 1/8 dei soci aventi diritto di voto. In questo caso, se nell'avviso non era stata indicata la data della terza convocazione, l'Assemblea Straordinaria deve essere riconvocata entro 30 (*trenta*) giorni dal Consiglio Direttivo.

Salvo il caso di scioglimento, essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati:

- a) sulle modifiche statutarie;
- b) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- c) sull'incorporazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non effettuando alcuna distinzione tra prima, seconda e terza convocazione, così come disposto dall'art. 30 dello statuto.

ART.13 – REFERENDUM E METODI DI VOTO ALTERNATIVI

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, può deliberare il ricorso a referendum o a metodi di consultazione alternativi quali il voto postale, voto online o a mezzo posta elettronica certificata, sempre che l'associazione sia adeguatamente attrezzata e vi siano sufficienti risorse finanziarie ad espletare l'iter entro 30 (*trenta*) giorni dall'adunanza dei Soci.

L'esito della consultazione dovrà essere reso pubblico agli associati a cura del Consiglio Direttivo, utilizzando qualunque

strumento ritenuto idoneo allo scopo. Spetta al Segretario redigere apposito atto da trascrivere e allegare al verbale dell'ultima Assemblea dei Soci.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il CRAL EAV è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 14 (*quattordici*) soci, di cui 2 nominati dall'EAV. I Consiglieri durano in carica per cinque anni, e non sono rieleggibili per più di due mandati. A tal fine si intende per mandato intero anche il caso di interruzione per dimissioni, decadenza, impedimento momentaneo.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad insediarsi entro il 15° giorno dalla data della sua elezione. Nella prima riunione, convocata e presieduta dal componente più anziano di iscrizione o, a parità di iscrizione, di età, provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione a maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di tardivo rinnovo delle cariche sociali, i Consiglieri resteranno in carica con poteri di ordinaria amministrazione, salvo richiedere specifica autorizzazione all'Assemblea per l'adozione di atti improrogabili di straordinaria amministrazione.

Nell'ipotesi di dimissioni, di radiazione o in ogni altro caso di impedimento definitivo di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con il più votato fra i non eletti ovvero in mancanza, per cooptazione. Il Consigliere così eletto resterà in carica sino alla prossima assemblea che provvederà a ratificare la nomina ovvero ad eleggere altro socio. Nel caso in cui per qualsiasi causa o motivo venisse a mancare uno dei membri di nomina aziendale sarà l'EAV a provvedere tempestivamente in merito. In entrambi i casi della nuova nomina a cura del Consiglio Direttivo si provvederà a dare adeguata informativa ai soci mediante affissione nella sede sociale e negli impianti aziendali.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere curano l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria almeno una volta l'anno e ogni volta che sia necessario, su richiesta del Presidente o di almeno 5 (*cinque*) dei suoi membri, ovvero su istanza motivata del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di iscrizione o, a parità di iscrizione, dal più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto a cura del Segretario apposito dettagliato verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e dai partecipanti alla riunione. In caso di assenza del Segretario il verbale sarà redatto da un Consigliere appositamente nominato fra i presenti dal Presidente stesso o da chi, in sua assenza, presiede il Consiglio. Il verbale a cura del Segretario della riunione dovrà essere trascritto tempestivamente nell'apposito libro sociale.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Non è ammessa la delega.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di cinque riunioni annue comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile e dovrà essere sostituito dal Consiglio Direttivo secondo le modalità sopradescritte.

In caso di decadenza o di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intende decaduto e si dovrà procedere alla convocazione immediata dell'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina della Commissione Elettorale e l'avvio dell'iter elettorale secondo quanto sancito dall'apposito regolamento. In caso d'inadempienza o impedimento del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci è convocata dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale su decisione del Presidente, da comunicare ai Consiglieri a cura del Segretario per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, specificando la data, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno *(sette)* giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di necessità e/o urgenza la convocazione può essere inoltrata fino a *3 (tre)* giorni prima della data fissata, specificando i motivi dell'urgenza nell'avviso di convocazione. Sarà compito del Segretario appurare che tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale abbiano ricevuto nei tempi stabiliti l'avviso di convocazione.

In presenza di particolari motivazioni, il Presidente in accordo con la maggioranza dei Consiglieri può procedere alla convocazione del Consiglio Direttivo in luogo diverso dalla sede sociale, nelle modalità sopradescritte.

ART. 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del CRAL EAV, essendo responsabile dinanzi all'Assemblea dei Soci della gestione e del funzionamento dell'associazione, nonché dell'impiego delle relative risorse e della conservazione del suo patrimonio sia mobiliare che immobiliare.

In particolare esso procede:

- a) alla nomina e alla revoca delle cariche interne al Consiglio;
- b) al perseguimento dei fini istituzionali dell'associazione;
- c) a curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- d) all'amministrazione dell'associazione con la diligenza del buon padre di famiglia, rendendo conto della gestione all'Assemblea dei Soci;
- e) all'approvazione dei documenti economici preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea dei Soci. I rendiconti annuali dovranno essere corredati da apposite relazioni riflettenti rispettivamente il programma dell'attività da svolgere nell'esercizio successivo ed il riepilogo dell'attività svolta nell'esercizio concluso;
- f) alla predisposizione degli eventuali regolamenti dell'associazione ed alle loro modifiche per meglio disciplinare le varie attività del CRAL EAV,

sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria;

- g) alla determinazione delle quote associative annuali e degli altri contributi previsti per le singole attività ed iniziative statutariamente previste;
- h) alla revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- i) a deliberare sulle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- j) a deliberare l'istituzione di sedi secondarie e/o di unità locali in aggiunta alla sede legale;
- k) a deliberare l'eventuale costituzione di commissioni specializzate, approvandone i regolamenti di funzionamento e fissandone gli eventuali stanziamenti;
- l) a curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione, provvedendo per l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringendo rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- m) a dare concreta attuazione alle delibere adottate dal Collegio dei Probiviri e ad assicurare l'osservanza;
- n) ad adottare provvedimenti relativi alla sospensione o espulsione dei soci;
- o) a proporre all'Assemblea dei soci i candidati alla Consulta ed al Collegio dei Probiviri, e di qualunque altro organismo costituitosi a seguito di quanto disciplinato dal presente Statuto o dagli ulteriori regolamenti interni;
- p) a deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività e la gestione dell'associazione per l'attuazione delle proprie finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative necessarie nel rispetto dello statuto.

Nel caso di necessaria ratifica delle decisioni eventualmente assunte dal Presidente del CRAL EAV per motivi di urgenza, il Consiglio deve riunirsi su iniziativa del Presidente prontamente e comunque non oltre un mese dalla decisione.

ART. 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del CRAL EAV è il rappresentante legale dell'associazione, nonché il Presidente del Consiglio Direttivo.

Al Presidente del CRAL EAV e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, è attribuita a tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio dell'associazione.

Egli è responsabile della conduzione dell'associazione e del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi della stessa, tenendo conto delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

Al Presidente spetta la firma, unitamente al Tesoriere, degli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente esercita i seguenti poteri:

- a) cura l'attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b) assume diritti e obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei Soci, per quanto di loro competenza;
- c) cura i rapporti con l'EAV e con altre autorità, istituzioni ed enti pubblici e privati, anche sindacali, con i quali l'associazione si trovasse a dover interloquire;
- d) dirige, indirizza, coordina e controlla l'attività del Segretario dell'associazione;
- e) sottoscrive congiuntamente al Tesoriere i mandati di pagamento e le quietanze, collaborando alla corretta tenuta della contabilità e alla redazione dei rendiconti economici e finanziari;
- f) tiene congiuntamente con il Segretario e il Tesoriere, l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, riscuotendo le entrate e pagando le spese inerenti allo svolgimento dell'attività associativa;
- g) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- h) sovrintende alla redazione dei programmi e dei rendiconti delle varie attività e iniziative assunte dall'associazione;
- i) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente, previo interpello del Presidente del Collegio dei Revisori, del Segretario e del Tesoriere può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la successiva ratifica di quest'ultimo nei termini e nei modi previsti dall'articolo precedente dello statuto.

Il Presidente può delegare, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue attribuzioni ad uno o più Consiglieri. I Consiglieri delegati hanno potere di firma nei limiti della delega loro conferita. Dette deleghe dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo che provvederà a ratificarle prima che le stesse abbiano efficacia.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni dello stesso vengono esercitate dal Vice Presidente e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di iscrizione presente nel Consiglio Direttivo.

ART. 17 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente su sua richiesta, ovvero in caso di necessità, di assenza o di impedimento di quest'ultimo con gli stessi suoi poteri, anche nella rappresentanza dell'Associazione. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 18 – IL SEGRETARIO

Il Segretario del CRAL EAV, assiste il Presidente in tutte le sue attività e redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

Egli sovrintende e coordina inoltre al personale addetto al CRAL EAV e ne cura il rendimento e la disciplina, provvedendo altresì alla corretta tenuta del protocollo ed al disbrigo della corrispondenza ed è responsabile della perfetta ed aggiornata tenuta del libro dei soci.

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ART. 19 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della contabilità del CRAL EAV e supporta le decisioni del Consiglio Direttivo mediante la predisposizione di dati statistici e contabili ritenuti indispensabili sotto il profilo gestionale ed economico. Egli provvede alla regolare tenuta dei libri contabili e della documentazione delle entrate e delle uscite dell'associazione, in conformità alle vigenti norme fiscali e gestionali in materia, eventualmente avvalendosi del contributo di consulenti esterni o di collaboratori che presentino particolari competenze tecnico professionali, ritenute indispensabili per la corretta gestione contabile e fiscale dell'associazione.

Al Tesoriere spetta, inoltre, l'onere di tenere aggiornati i libri obbligatori e tutte le registrazioni contabili annotando le entrate e le uscite, in modo tale che sia sempre possibile analizzare i costi ed i ricavi dell'associazione, le eventuali esposizioni debitorie, le posizioni creditorie maturate, nonché la complessiva situazione patrimoniale del sodalizio. Provvede, altresì, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, congiuntamente al Presidente, oltre che alla gestione dei rapporti con banche e istituzioni finanziarie. Redige con il Presidente i progetti di rendiconti consuntivi e preventivi, con tutti gli eventuali allegati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e successivamente all'esame del Collegio dei Revisori nonché all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci.

Il Tesoriere è anche custode dei beni mobili ed immobili dell'associazione, dovendone curare la conservazione. A tal fine provvede ad aggiornare il libro inventario che deve essere firmato su ogni pagina dal Presidente e dal Segretario.

ART. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione del CRAL EAV è controllata da un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i soci i quali abbiano competenze nel campo del controllo contabile e gestionale, oltre ai requisiti richiesti dallo statuto per partecipare all'assemblea e per poter votare e candidarsi in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Uno tra i membri effettivi è nominato dall'EAV.

Il Collegio elegge alla prima riunione utile nel suo seno, a maggioranza assoluta e con voto palese, il suo Presidente. I suoi componenti durano in carica quanto i membri del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

I Revisori devono:

- a) vigilare sull'amministrazione dell'associazione;
- b) redigere ed approvare una relazione al rendiconto annuale consuntivo esprimendo il proprio parere sull'andamento gestionale e l'attendibilità dei dati riportati nel prospetto economico finanziario;
- c) controllare la regolare tenuta della contabilità dell'associazione con cadenza trimestrale, nonché l'effettiva consistenza di cassa e banca, potendo disporre in tal senso di pieni poteri di ispezione e verifica;
- d) verificare la corretta tenuta dei libri sociali e di qualunque altro adempimento previsto dallo statuto, dai regolamenti interni e dalla legge.

I Revisori devono, altresì, partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni di controllo sul rispetto dello statuto, dei regolamenti interni, delle leggi vigenti nonché sulla corretta e tempestiva applicazione delle linee programmatiche e delle decisioni approvate dall'Assemblea. In loro assenza la seduta del Consiglio Direttivo sarà comunque valida, ma sarà cura del Segretario provvedere ad informare tempestivamente i Revisori in merito alle decisioni adottate in sede di adunanza.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni tre mesi o quando il Presidente ne ravvisi la necessità anche su richiesta di un solo componente. Di ogni riunione e delibera deve essere redatto e sottoscritto da tutti i Revisori presenti apposito verbale che dovrà essere conservato agli atti a cura del Segretario del CRAL EAV.

Il Tesoriere è tenuto ad assistere il Collegio dei Revisori nell'esercizio delle sue funzioni nonché a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

I Revisori sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni. Gli stessi sono responsabili solidalmente con i Consiglieri per fatti e omissioni di questi, nonché per effetto di mancanze relative agli obblighi della carica.

Nell'ipotesi di dimissioni, di radiazione o in ogni altro caso di impedimento definitivo di un Revisore, il Collegio provvede immediatamente alla sua sostituzione con il più anziano di iscrizione o, a parità di iscrizione, dal più anziano di età fra i supplenti. Il Revisore così eletto resterà in carica sino alla scadenza dell'intero organismo. Della nuova nomina il Consiglio Direttivo, informato dal Presidente del Collegio, provvederà a dare adeguata informativa ai soci.

ART. 21- COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è un organo dell'associazione eletto dall'Assemblea dei soci tra una rosa di candidati proposta dal Consiglio Direttivo, entro 90 giorni dal rinnovo delle cariche sociali, trascorsi i quali l'Assemblea sarà convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori.

Esso è composto di cinque membri, tre effettivi e due supplenti, scelti fra i Soci dell'associazione.

Il Collegio elegge alla prima riunione utile nel suo seno, a maggioranza assoluta e con voto palese, il suo Presidente.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci o tra Soci e organi sociali oppure tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Altresì ad esso spetta il compito di proporre al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti nei riguardi dei Soci in presenza di atti deprecabili certi ed incontrovertibili.

I Probiviri operano in piena indipendenza e rispondono del proprio operato esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

L'organo sociale agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità e autorevolezza, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il Collegio dei Probiviri previa istruzione dell'addebito in contraddittorio, con l'interessato, è competente per l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei soci che abbiano violato gli obblighi a loro imposti dal presente Statuto ovvero i doveri di lealtà e correttezza nei confronti dell'associazione e degli altri soci.

I provvedimenti disciplinari adottabili in relazione alla gravità dell'addebito sono: richiamo scritto, la sospensione momentanea dalle attività sociali e dagli organi sociali, l'espulsione dall'associazione e quindi la perdita della qualità di socio. L'esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati è demandata al Consiglio Direttivo, chiamato ad intervenire entro 30 giorni dal giudizio inoppugnabile.

Di ogni riunione e decisione dei Probiviri dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri presenti e posto agli atti dell'associazione.

Nell'ipotesi di dimissioni, di radiazione o in ogni altro caso di impedimento definitivo di un componente del Collegio, il Presidente dei Probiviri provvede immediatamente alla sua sostituzione con il più anziano fra i supplenti. Il componente eletto resterà in carica sino alla scadenza dell'intero organismo. Della nuova nomina a cura del Consiglio Direttivo si provvederà a dare adeguata informativa ai soci.

ART. 22 – CONSULTA DEI SOCI

Allo scopo di favorire la partecipazione, l'informazione e il maggior coinvolgimento degli associati alle attività del CRAL EAV, l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo nomina i componenti della Consulta distribuiti in base alla collocazione degli impianti aziendali.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad essi funzioni o competenze particolari, allo scopo di migliorare l'organizzazione delle attività del sodalizio nonché di venire incontro alle esigenze degli associati.

I membri della Consulta durano in carica fino all'insediamento del successivo Consiglio Direttivo, e sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri della Consulta, si procederà alla sostituzione con delibera del Consiglio Direttivo. I componenti così nominati restano in carica sino alla

prossima Assemblea che provvederà a ratificare la scelta o a sostituirli su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci componenti della Consulta, possono su indicazione del Consiglio Direttivo, partecipare alle attività gestionali del sodalizio ed hanno diritto ad assistere, quando convocati, alle riunioni dei Consiglieri, durante le quali possono sottoporre proposte non vincolati.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE RENDICONTO – LIBRI SOCIALI

ART. 23 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà del CRAL EAV, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti; esso è indivisibile per tutta la durata dell'associazione e non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione stessa è stata costituita.

I soci espulsi, radiati, dimissionari e gli eredi dei soci deceduti non possono pretendere la restituzione di una quota del patrimonio dell'associazione.

Le entrate sociali sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contribuzioni dell'EAV, nonché dai contributi delle società controllate e/o partecipate dall'EAV e da quelle con le quali è stata stipulata una convenzione o un accordo;
- c) contributi, erogazioni e lasciti diversi, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) somme ricevute a seguito di accordi o contratti di convenzione e affiliazione;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e/o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità statuarie;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- k) eventuali rendite del fondo sociale;
- l) contributi straordinari, deliberati in relazioni a particolari iniziative sociali;
- m) ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.

Le eventuali somme versate dai soci a qualsiasi titolo a favore del CRAL EAV non sono rimborsabili in alcun caso, salvo aver accertato l'errore o l'insussistenza delle ragioni che hanno portato all'esborso di denaro a carico degli associati. Le quote associative annuali non sono trasmissibili né rivalutabili.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali svolte dal CRAL EAV nel rispetto dello statuto.

ART. 24 – CREDITI E PRIVILEGI

I crediti dell'associazione per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile. Tali crediti sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile, secondo quanto sancito dall'art. 24 della legge 383/2000.

ART. 25 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 26 – RENDICONTO CONSUNTIVO

Per la credibilità dell'associazione e la piena trasparenza della gestione del sodalizio, il Consiglio Direttivo approva il progetto di rendiconto consuntivo che costituisce il principale strumento d'informazione sulla gestione a disposizione degli associati.

Il rendiconto economico-finanziario del CRAL EAV è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il documento, suddiviso per voci analitiche ed annotato con estrema precisione e chiarezza dal Tesoriere e dal Presidente del Consiglio Direttivo, contiene tutte le entrate e le uscite dell'Associazione relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre.

Il complesso di notizie che compongono il rendiconto consuntivo deve contenere dati ed informazioni utili a soddisfare le aspettative degli associati in termini di attendibilità e di trasparenza nella gestione del sodalizio.

Il progetto di rendiconto consuntivo insieme alla relazione del Presidente del Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori almeno 30 gg. prima della data in cui è fissata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Le informazioni contenute nel progetto di rendiconto devono essere chiare e comprensibili, nonché devono fornire un quadro fedele e completo dell'attività svolta dal CRAL EAV.

Gli associati hanno diritto a prendere visione del progetto di rendiconto, che deve essere disponibile in più copie asportabili con le relazioni del Presidente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nella sede sociale durante i 15 gg. che precedono l'Assemblea.

Il progetto di rendiconto, sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Tesoriere, e corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere presentato ai soci per la sua approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce. Eccezionalmente è possibile ritardare di un mese l'approvazione del progetto di rendiconto, al verificarsi di eventi straordinari previo parere positivo del Collegio dei Revisori.

Sul verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci che approva il rendiconto consuntivo deve essere riportato il risultato di gestione al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 27 – RISULTATI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

Gli eventuali avanzi di gestione, detratta la quota di almeno il 10%, da destinare al Fondo di Riserva, dovranno essere finalizzati ad iniziative a vantaggio degli associati.

In presenza di avanzo di gestione, il Consiglio Direttivo provvederà a predisporre nel preventivo uno schema progettuale attuativo per l'impiego dell'avanzo di gestione secondo le finalità sociali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Il disavanzo di gestione che dovesse eventualmente risultare dal rendiconto economico e finanziario deve essere ripianato su deliberazione dell'assemblea mediante l'utilizzo del Fondo di Riserva o di Fondi a tal uopo precedentemente costituiti secondo le rispettive capienze. Nell'ipotesi d'insufficienza di detti fondi il disavanzo dovrà essere riportato a nuovo.

ART. 28 - DOCUMENTO DI PREVISIONE E RELAZIONE PROGRAMMATICA

Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla redazione del documento di previsione che viene sottoposto, insieme alla Relazione Programmatica del Presidente del CRAL EAV all'attenzione del Collegio dei Revisori almeno 30 gg. prima della data in cui è fissata l'Assemblea per l'approvazione dello stesso.

Il preventivo è il documento di programmazione attraverso il quale il Consiglio Direttivo quantifica, in via preventiva, l'entità delle entrate e delle spese che si verificheranno negli anni successivi, al fine di trovare il giusto equilibrio tra risorse disponibili ed i bisogni da soddisfare.

La Relazione Programmatica è redatta ogni anno dal Presidente dell'associazione sulla base delle scelte strategiche adottate in sede di composizione del documento di previsione e descrive gli indirizzi strategici che il Consiglio Direttivo intende perseguire negli esercizi successivi. A partire dall'analisi dei risultati raggiunti in precedenza, dagli obiettivi prefissati e dalle disponibilità finanziarie, la Relazione persegue lo scopo di dimostrare la validità delle scelte future operate dall'organo direttivo, argomenta gli stanziamenti iscritti nel preventivo e fornisce supporto dichiarativo ed illustrativo a tutti i programmi formulati ed alle risorse da impiegare per il perseguimento degli scopi sociali.

Il documento di previsione deve rimanere depositato in copia, con la Relazione Programmatica del Presidente, nella sede sociale nei 15 gg. che precedono l'Assemblea in modo che i soci possano prenderne visione.

Essi devono essere presentati ai soci per la loro approvazione con le modalità di votazione dell'Assemblea ordinaria, entro il 30 novembre dell'anno precedente cui si riferiscono.

ART. 29 – LIBRI SOCIALI

I libri dell'associazione sono costituiti:

1. dal libro dei soci, nel quale saranno trascritti i dati dei soci, elencati in modo progressivo per data di richiesta di iscrizione, data di accettazione e di annullamento dell'iscrizione, i dati anagrafici del socio e la qualifica ricoperta;
2. dal libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
3. dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nel quale saranno verbalizzate tutte le relative deliberazioni;
4. dal libro giornale, nel quale saranno trascritte le scritture contabili, tenute con il metodo della partita doppia, afferenti le operazioni di gestione;
5. dal libro degli inventari, nel quale saranno trascritte, in modo analitico, inizialmente e poi annualmente, tutte le attività e passività dell'associazione;
6. tutti i libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa fiscale ed in materia di lavoro;
7. dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, nel quale saranno verbalizzate tutte le relative riunioni;
8. dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

I libri indicati ai punti 1-2-3-4-5-6 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre il libro di cui al punto 7 sarà tenuto a cura del Collegio dei Revisori ed il libro di cui al punto 8 sarà tenuto a cura del Collegio dei Probiviri.

I libri sociali e i documenti inerenti l'amministrazione dell'Associazione sono a disposizione del socio, a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta, presso la sede sociale e durante i normali orari d'ufficio. In caso di forza maggiore, l'indisponibilità temporanea della documentazione, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata al socio richiedente da parte dell'organo preposto alla cura degli atti.

TITOLO V
SCIoglimento - NORME FINALI

ART. 30 - SCIoglimento DEL ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento del CRAL EAV è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero minimo di soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini sociali;
- c) per inattività dei suoi soci e degli organi sociali;
- d) per ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività;
- e) per provvedimenti dell'autorità nei casi stabiliti dalla legge.

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal codice civile e dallo statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria che deciderà anche in ordine alla nomina di uno o più liquidatori e in merito alla destinazione del patrimonio residuo, che dedotte le passività, sarà devoluto per fini di utilità sociali e/o iniziative assistenziali. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo del CRAL EAV ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per la decisione di scioglimento del CRAL EAV e la devoluzione del patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non effettuando alcuna distinzione tra prima, seconda e terza convocazione.

ART. 31 – REGOLAMENTO ELETTORALE

Le modalità di elezione degli organi sociali del CRAL EAV sono disciplinate dal regolamento elettorale, che completa lo statuto e ne è parte integrante.

ART. 32 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il CRAL EAV garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

ART. 33 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non è previsto nel presente Statuto e dai regolamenti interni, l'Associazione è retta dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 34 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione del presente Statuto e dai regolamenti interni sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ASSOCIAZIONE COSTITUITA CON ATTO PUBBLICO IL 09/09/2014